

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO
del 24 giugno 1982
che modifica le direttive 72/159/CEE, 72/160/CEE e 72/161/CEE in materia di
strutture agricole

(82/436/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

considerando che l'articolo 16 della direttiva 72/159/CEE del Consiglio, del 17 aprile 1972, relativa all'ammodernamento delle aziende agricole ⁽²⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 81/528/CEE ⁽³⁾, l'articolo 7 della direttiva 72/160/CEE del Consiglio, del 17 aprile 1972, concernente l'incoraggiamento alla cessazione dell'attività agricola ed alla destinazione della superficie agricola utilizzata a scopi di miglioramento delle strutture ⁽⁴⁾, e l'articolo 9 della direttiva 72/161/CEE del Consiglio, del 17 aprile 1972, concernente l'informazione socio-economica e la qualificazione professionale delle persone che lavorano nell'agricoltura ⁽⁵⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 81/529/CEE ⁽⁶⁾, stabiliscono che la durata per condurre a termine le azioni comuni previste da tali direttive è di dieci anni ;

considerando che l'obiettivo da conseguire con tali azioni comuni, determinato in virtù dell'articolo 6, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune ⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3509/80 ⁽⁸⁾, non è ancora completamente realizzato ; che è pertanto opportuno prorogare sino al 31 dicembre 1983 la durata prevista per l'esecuzione di tali azioni comuni,

in conformità dell'articolo 6, paragrafo 2, lettera e), del regolamento (CEE) n. 729/70,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :

Articolo 1

1. Il testo dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 72/159/CEE è sostituito dal testo seguente :

« 1. La durata prevista per condurre a termine l'azione comune è limitata al 31 dicembre 1983 ».

2. Il testo dell'articolo 7, paragrafo 1, primo comma, della direttiva 72/160/CEE è sostituito dal testo seguente :

« La durata prevista per condurre a termine l'azione comune è limitata al 31 dicembre 1983 ».

3. Il testo dell'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 72/161/CEE è sostituito dal testo seguente :

« 1. La durata prevista per condurre a termine l'azione comune è limitata al 31 dicembre 1983 ».

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Lussemburgo, addì 24 giugno 1982.

Per il Consiglio

Il Presidente

F. AERTS

⁽¹⁾ Parere reso il 16 giugno 1982 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽²⁾ GU n. L 96 del 23. 4. 1972, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 197 del 20. 7. 1981, pag. 41.

⁽⁴⁾ GU n. L 96 del 23. 4. 1972, pag. 9.

⁽⁵⁾ GU n. L 96 del 23. 4. 1972, pag. 15.

⁽⁶⁾ GU n. L 197 del 20. 7. 1981, pag. 44.

⁽⁷⁾ GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 13.

⁽⁸⁾ GU n. L 367 del 31. 12. 1980, pag. 87.